



Rivista N°: 3/2023  
DATA PUBBLICAZIONE: 13/07/2023

AUTORE: Antonio D'Atena\*

## LE TRASFORMAZIONI DELLA SPECIALITÀ REGIONALE, LE LEGGI STATUTARIE E LA FORMA DI GOVERNO \*\*

### TRANSFORMATIONS OF REGIONS ENJOYING SPECIAL AUTONOMY STATUS, "STATUTORY LAWS" AND FORM OF GOVERNMENT

*Sommario: 1. Dalla rigidità alla fluidità del confine tra l'autonomia ordinaria e le autonomie speciali. – 2. L'introduzione delle leggi statutarie e la rottura dell'unità sistematica degli statuti speciali. – 3. Le leggi statutarie e la forma di governo. – 4. Il mantenimento della forma di governo parlamentare da parte della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano: una scelta in controtendenza.*

#### 1. Dalla rigidità alla fluidità del confine tra l'autonomia ordinaria e le autonomie speciali

È noto che uno dei tratti caratteristici, ed esclusivi, del regionalismo italiano è costituito dalla compresenza di due distinti circuiti di autonomia, che fanno, rispettivamente, capo alle Regioni ordinarie e alle Regioni ad autonomia speciale (nonché alle due Province autonome di Trento e Bolzano).

Si tratta di circuiti ispirati, *ab origine*, a logiche profondamente diverse, se non conflittuali<sup>1</sup>.

---

\* Emerito di Diritto costituzionale, Università "Tor Vergata" di Roma.

\*\* Lo scritto trae origine dalla prolusione al Convegno dal titolo "Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare", Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 25-26.11.2022. Esso è destinato al *Liber amicorum* per Roberto Nania. Articolo pubblicato ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Rivista AIC.

<sup>1</sup> Sulla *ratio*, rispettivamente, traslativa e derogatoria dell'autonomia ordinaria e delle autonomie speciali, di cui si dirà subito dopo nel testo, v. D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, Roma 1974, 155 ss., 184 ss., nonché, con specifico riferimento alle autonomie speciali, Id., *La parabola delle autonomie speciali*, relazione al Convegno organizzato dall'ARS a Palermo nei giorni 6 e 7 maggio 1983 su "La Sicilia e le altre Regioni speciali davanti ai problemi dell'autonomia differenziata", pubblicata nel n. 20 dei *Quaderni* dell'ARS (e, successivamente, in D'ATENA, *Costituzione e Regioni. Studi*, Milano 1991, 188 ss.).

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

L'autonomia ordinaria è contrassegnata dalla simmetria. Infatti, alle 15 Regioni che ne sono dotate sono attribuite le medesime competenze.

Il dato è molto significativo. Basti considerare che a questa identità di attribuzioni corrisponde una profonda diversità di situazioni esistenziali. Non v'è dubbio, ad esempio, che, con riferimento alla morfologia dei rispettivi territori, alle condizioni sociali degli abitanti, alla struttura del sistema economico e ai plurisecolari trascorsi storici che le hanno plasmate, tra la Lombardia e la Calabria sussistano differenze che non è eccessivo definire abissali. Il fatto che, nonostante tutto questo, la Costituzione le abbia dotate del medesimo patrimonio di competenze lascia trasparire quale sia stata la *ratio* che ha presieduto alla creazione dell'autonomia loro attribuita. Infatti, se il solo obiettivo perseguito dai padri costituenti fosse stato quello di assicurare alle rappresentanze politiche regionali la possibilità di calibrare le regole da esse adottate sulle specifiche ed irripetibili peculiarità dei singoli contesti territoriali, essi ne avrebbero ritagliati i poteri su tali contesti, dotandole di autonomie reciprocamente differenziate (come, peraltro, non si era mancato di sostenere alla vigilia dei lavori della Costituente<sup>2</sup>). Ma ciò non è avvenuto, perché molto verosimilmente gli artefici della Costituzione, assegnando alle 15 Regioni ordinarie un identico complesso di competenze, non hanno inteso soddisfare soltanto l'esigenza che i rispettivi legislatori modellassero le discipline da essi prodotte sulle specificità dei territori sottostanti, ma anche – si badi – liberare il legislatore statale dalla necessità di disciplinare per intero le materie assegnate alle Regioni, mettendolo, così, in condizione di concentrare il proprio impegno sulle scelte politiche di fondo: i principi fondamentali – appunto – destinati ad essere “implementati” da norme di dettaglio regionali. Usando uno *slogan* coniato in Europa all'indomani dell'introduzione del principio di sussidiarietà, lo scopo perseguito con riferimento allo Stato può essere condensato nella formula “legiferare meno per legiferare meglio”. Per questa ragione, alle competenze dei legislatori locali corrispondono simmetriche incompetenze del legislatore statale. Con la conseguenza che gli atti che violano il riparto sono da considerare invalidi: costituzionalmente illegittimi per incompetenza.

Per le autonomie speciali la situazione è completamente diversa. Le rispettive attribuzioni sono state fissate dagli statuti in termini reciprocamente differenziati. Sono state storicamente costruite come abiti su misura ritagliati sulle peculiari specificità di ogni comunità. Esse, quindi, laddove non coincidano con quelle assegnate alle Regioni ordinarie, non trovano riscontro in simmetriche incompetenze dello Stato. In conseguenza di ciò, non incidono sulla validità, ma sull'efficacia delle leggi da questo adottate. Le quali sono destinate a produrre i propri effetti sull'intero territorio nazionale, senza che vi sia bisogno – a differenza di quanto si sostenne inizialmente in Sicilia – di leggi regionali di recezione, che le traghettino, per restare all'esempio siciliano, da Villa San Giovanni a Messina<sup>3</sup>. Stando così le cose, la prevalenza

---

<sup>2</sup> Ad es, Vezio Crisafulli, nel 1945, evocava, sia pure con apertura problematica, “il principio della regione *facoltativa* o *volontaria*” di cui alla Costituzione spagnola della II Repubblica (CRISAFULLI, *Interrogativi sulla “Regione”*, in *La Nuova Europa*, 1° luglio 1945, 10). La diversa ipotesi che alle Regioni ordinarie si riconoscesse “la possibilità di domandare uno speciale trattamento”, era stata, per contro, avanzata in A.C. dall'on. Mortati, nella seduta del 14 novembre 1946, della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.

<sup>3</sup> Sulla questione v., nella dottrina dell'epoca, spec. LAVAGNA, *Sulle leggi regionali ricettizie*, in *Giur.cost.*, 1959, 652 ss.; MORTATI, *Recezione di leggi statali nella Regione e decentramento interno delle funzioni legislative regionali*, *ibidem*, 644 ss.; FOIS, *Rinvio, recezione e riserva di legge*, *ivi*, 1966, 385 ss.

dell'atto legislativo eventualmente adottato dall'ente ad autonomia speciale in materie esclusivamente contemplate dallo statuto non si fonda sull'invalidità della disciplina nazionale, ma sulla deroga alle norme di cui questa consta, per effetto della preferenza ad esso accordata<sup>4</sup>.

Non è qui il caso di soffermarsi sulle radici storiche delle due declinazioni del nostro regionalismo, rinvenibili, per le autonomie ordinarie, nel federalismo mitteleuropeo e, per le autonomie speciali, nel regionalismo spagnolo della seconda Repubblica<sup>5</sup>.

Quello che preme sottolineare è che, alle origini, i due regimi di autonomia operavano come rette parallele prive di punti di contatto, salvo un'eccezione, rappresentata dal d.P.R. 616/1977, che ha avviato un processo di omologazione, realizzato dalle norme di attuazione statutaria<sup>6</sup>.

È vero che, a livello di normativa di rango costituzionale, una più rilevante eccezione era rappresentata, dall'autonomia statutaria ordinaria riconosciuta, dai rispettivi statuti, alle Regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Sardegna. Le quali avrebbero potuto modificare la disciplina organizzativa contenuta negli statuti costituzionali, ricorrendo alla procedura allora prevista per l'adozione degli statuti regionali ordinari<sup>7</sup>. Ma questa autonomia non è stata mai esercitata. Ricordo – ad esempio – che in un convegno presso CNEL in vista del parere che questo avrebbe rilasciato sul d.d.l.cost. da cui sarebbe nata la l.cost. 2/2001<sup>8</sup>, sostenni la tesi che la Sardegna e la Valle d'Aosta non dovessero attendere la legge costituzionale, potendo procedere, in via autonoma, alle modifiche dello statuto, mediante il procedimento previsto per gli statuti ordinari, come modificato dalla l.cost. n. 1/1999<sup>9</sup>. Ma tale suggestione rimase – com'era facilmente prevedibile – priva di seguito. Con la conseguenza che le modifiche dovettero attendere il 2001.

Ed è proprio nel 2001 che le cose sono cambiate radicalmente. Le leggi costituzionali 2 e 3 di quell'anno hanno, infatti, profondamente mutato le linee portanti del sistema.

In via di estrema sintesi, possono ricordarsi due novità.

Anzitutto, grazie alle leggi costituzionali sopra menzionate, le Regioni ordinarie sono diventate più tedesche e le Regioni speciali più spagnole, per effetto del rafforzamento dei loro

---

<sup>4</sup> Sui caratteri di tale "preferenza", v. ancora D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, cit. 182 ss., cui si rinvia anche per la valutazione critica della dottrina precedente. Molto interessanti sul punto le riflessioni di F. BALAGUER CALLEJÓN, *Fuentes del Derecho*, II ed., Madrid 2022, 251 ss., 650 ss., in tema di "prevalencia aplicativa".

<sup>5</sup> Sulle due ascendenze, sia consentito rinviare a D'ATENA, *Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano*, in MANGIAMELI (a cura di), *Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi della forma di Stato in Italia*, Milano 2012 (nonché in *Studi in onore di Aldo Loiodice*, Bari 2012 e ora in D'ATENA, *Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?*, Torino 2016, 21 ss.)

<sup>6</sup> In argomento: BARONI, *Il rapporto tra Regioni ordinarie e Regioni speciali; la "rincorsa" sul terreno delle funzioni amministrative dopo la riforma del titolo V*, in MANGIAMELI (a cura di), *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma*, Milano, 2012, II, 769 s.

<sup>7</sup> Art. 54, u.c., St. Sard. e art. 50, u.c., St. V.A., nella versione allora vigente. Sulla questione, fondamentale resta A. ROMANO, *L'autonomia statutaria delle Regioni di diritto speciale*, in *Giur.cost.*, 1971, 1023 ss

<sup>8</sup> Il parere del CNEL, intitolato *Osservazioni e proposte sul disegno di legge costituzionale n. 4368 Senato* può leggersi in *Riv.dir.cost.*, 1999, 195 s.

<sup>9</sup> La posizione dello scrivente risulta dal parere reso al CNEL, pubblicato, con il titolo *Dove va l'autonomia regionale speciale? Prime riflessioni sulle tendenze evolutive in atto (con particolare riguardo alla Sardegna ed alla Valle d'Aosta)*, in *Riv.dir.cost.*, 1999, 208 ss., spec. 213 ss. (nonché in D'ATENA, *L'Italia verso il "federalismo". Taccuini di viaggio*, Milano 2001, 199 ss., spec. 205 ss.).

connotati distintivi (si pensi, rispettivamente, al rovesciamento dell'enumerazione delle competenze<sup>10</sup> e alle modifiche introdotte al procedimento di revisione degli statuti speciali<sup>11</sup>, le quali hanno privato lo stesso del carattere totalmente eteronomo che precedentemente rive-stiva).

La seconda novità è rappresentata dall'introduzione nel sistema di elementi di contaminazione, che si sono rivelati i maggiori fattori propulsivi dell'evoluzione del nostro regionalismo. Si tratta, in primo luogo, della previsione della clausola di equiparazione (o di maggior favore)<sup>12</sup>, la quale ha, tra l'altro, comportato l'estensione alle autonomie speciali del rovesciamento dell'enumerazione delle competenze legislative; in secondo luogo, dell'introduzione di una clausola di asimmetria rivolta a dotare le Regioni ordinarie – con modalità trasparentemente costruite sul calco spagnolo – di autonomia speciale (o, come oggi si dice: differenziata)<sup>13</sup>. Come vedremo più avanti, inoltre, l'omologazione delle Regioni speciali alle Regioni ordinarie è stata accresciuta dal potere, riconosciuto alle prime, di modificare la disciplina organizzativa contenuta negli statuti speciali, fruendo, quindi, di un'autonomia statutaria *sui generis*.

Se si tiene conto di tutto ciò, può agevolmente percepirsi la distanza dell'assetto attuale rispetto a quello originario. I due circuiti di autonomia, infatti, non si configurano più come rette parallele prive di punti di contatto, ma come elementi di un sistema fluido, nel quale, nonostante la persistenza di elementi distintivi innegabili<sup>14</sup>, i confini tra le due figure tendono a confondersi. Come si è visto, infatti, mentre le Regioni ordinarie possono aspirare all'autonomia speciale, evadendo dalla gabbia delle materie risultanti dalla Costituzione, le Regioni speciali, che, in difetto della clausola di equiparazione, sarebbero rimaste bloccate entro i confini dei rispettivi statuti, hanno acquisito le nuove competenze riconosciute alle prime dalla riforma del tit. V Cost.<sup>15</sup>.

Quanto alle Regioni ordinarie, i tentativi di dotarsi di un regime speciale (o – per riprendere il tenore dell'art. 116, u.c. – di “forme e condizioni particolari di autonomia”), avviati da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, sono attualmente al centro di una vivacissima disputa politica, la quale rende incerto il risultato (o, almeno, il tempo necessario a raggiungerlo). Se, tuttavia, tali processi perverranno a conclusione, si verrebbe a verificare una situazione paradossale, poiché, mentre le Regioni ad autonomia speciale proseguono, attraverso

---

<sup>10</sup> ... per effetto del quale, le Regioni – al pari degli Stati membri degli ordinamenti federali – sono diventate titolari della competenza legislativa residuale, perdendo, quindi, l'originario carattere di enti a competenze enumerate.

<sup>11</sup> Ci riferisce alla previsione del parere obbligatorio del Consiglio regionale sulle modifiche statutarie di iniziativa governativa o parlamentare, nonché alla sottrazione (in deroga a quanto dispone l'articolo 138 Cost.) al referendum confermativo delle modifiche dello statuto speciale.

<sup>12</sup> Art. 10 l.cost. n. 3/2001.

<sup>13</sup> Art. 116, u.c., Cost. In argomento, anche per i richiami alla letteratura, si rinvia a D'ATENA, *A proposito della “clausola di asimmetria” (art. 116 u.c. Cost.)*, in *Riv. AIC*, 4/2020.

<sup>14</sup> Si pensi – ad esempio – alla competenza a legiferare su materie non assegnate alle Regioni ordinarie (il cui maggior esempio è costituito dalla competenza ordinamentale sugli enti locali) o al principio del parallelismo delle funzioni.

<sup>15</sup> V., comunque, per il rilievo che, se non consolidate da norme d'attuazione statutaria, le ulteriori competenze risultanti dalla giurisprudenza costituzionale presentano un certo grado di volatilità: D'ORLANDO, *Genesis, sviluppi e prospettive dell'autonomia speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, in D'ORLANDO, MEZZETTI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia*, Torino 2017, 41.

l'elaborazione della Corte costituzionale, la loro marcia di avvicinamento alla simmetria, nel comparto delle Regioni ordinarie si svilupperebbero forme di, più o meno spiccata, asimmetria, rispetto al diritto comune dettato dalla Costituzione. Il che significa – riprendendo una metafora precedente – che alla germanizzazione delle prime corrisponderebbe l'iberizzazione delle seconde.

È, a questo punto, da dire che l'estensione, alle autonomie differenziate, del regime comune delineato dal titolo quinto della Costituzione si poteva predicare anche nel sistema precedente. Non si era, infatti, mancato di sostenere che la disciplina in esso compresa si applicasse anche alle Regioni speciali, nei limiti in cui non fosse derogata dai rispettivi statuti<sup>16</sup>. Ma la situazione attuale presenta, rispetto a quel modello, delle differenze sostanziali. Anzitutto, perché, nel sistema originario, l'autonomia ordinaria delle Regioni speciali riguardava esclusivamente l'assetto delle attribuzioni, mentre oggi investe anche profili diversi: si pensi alla caducazione, per effetto della clausola di equiparazione, dei controlli statali previsti dagli statuti. È, inoltre, da considerare che, nel sistema risultante dalla disciplina attualmente vigente, l'assimilazione delle Regioni speciali alle Regioni ordinarie è accentuata dal potere, riconosciuto alle prime, di modificare unilateralmente parte della disciplina contenuta nella legge costituzionale di adozione dello statuto, fruendo, così – come s'è detto – di un'autonomia statutaria in qualche modo equiparabile a quella delle seconde.

## **2. L'introduzione delle leggi statutarie e la rottura dell'unità sistematica degli statuti speciali**

Concentrando l'attenzione su quest'ultima innovazione, va rilevato che essa ha trasformato nel profondo il modo d'essere della specialità regionale. La disciplina statutaria che di questa fissa i contorni risulta, infatti, parzialmente decostituzionalizzata, potendo essere modificata, da parte regionale, tramite una fonte di produzione che costituisce una novità assoluta nel nostro diritto positivo: la legge statutaria<sup>17</sup>.

Tale fonte presenta, com'è noto, dei punti di contatto con lo statuto regionale ordinario, sia dal punto di vista del procedimento e del regime giuridico ad essa applicabile, sia con riferimento ai limiti cui soggiace.

In relazione al primo profilo, va ricordato che la legge statutaria, pur non richiedendo – a differenza degli statuti ordinari – la doppia deliberazione del Consiglio, esige, come questi, la maggioranza assoluta. Va, inoltre, ricordato che essa è sottoponibile a *referendum* confermativo ed è soggetta allo stesso controllo preventivo di costituzionalità previsto per gli statuti ordinari, attivabile dal Governo della Repubblica mediante ricorso alla Corte costituzionale, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione notiziale.

Per quanto riguarda i limiti, è da considerare che tale fonte, cumulando la competenza assegnata agli statuti ordinari e quella spettante alle leggi elettorali regionali, è assoggettata,

---

<sup>16</sup> D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, cit., 150 ss.

<sup>17</sup> Sui caratteri di tale fonte, sia consentito il rinvio a D'ATENA, *Diritto regionale*, V ed., Torino 2022, 285 ss. Adde, per cenni: ROSINI, *Le leggi statutarie delle Regioni speciali: uno sguardo alla disciplina dell'istituto referendario*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2013, 2 s.

oltre che al limite previsto per i primi – l’obbligo di operare “in armonia con la Costituzione” – a un limite in qualche misura assimilabile a quello posto alle leggi elettorali regionali. Si tratta del limite del rispetto dei “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”. È vero che tale limite, corrispondente a quello che contrassegna la competenza legislativa “piena” degli enti ad autonomia differenziata, non coincide, in tutto e per tutto, con il limite dei principi “fondamentali”, che caratterizza la competenza “concorrente”, cui – come noto – va ascritta la competenza in materia elettorale delle Regioni ad autonomia ordinaria. È, però, incontestabile che esso assolve ad una funzione corrispondente, essendo rivolto ad assicurare che le leggi regionali operino all’interno di una cornice comune. Senza contare che è sostenibile – e si è sostenuto<sup>18</sup> – che in materie in cui lo Stato ha perduto il potere di intervenire con norme di dettaglio, i principi “fondamentali” finiscano per fare tutt’uno con i principi “generali” dell’ordinamento.

L’introduzione della legge statutaria trova un parziale precedente nella disciplina contenuta negli statuti sardo e valdostano, cui si è anteriormente fatto cenno. A differenza della quale, tuttavia, non si risolve nel semplice riconoscimento, alle entità cui è attribuita, della medesima competenza statutaria attribuita alle Regioni di diritto comune, ma consiste in una competenza – come si è visto – parzialmente diversa, la quale tiene anche conto del passaggio della legislazione elettorale regionale dalla competenza legislativa dello Stato alla competenza concorrente su riparto verticale, al cui esercizio lo Stato partecipa limitatamente alla fissazione dei principi fondamentali<sup>19</sup>.

L’impatto di tale fonte sul sistema è enorme.

Essa, infatti, rompe l’unità sistematica dello statuto speciale. Il quale, in precedenza, costituiva un blocco unico, comprendente sia la disciplina organizzativa che quella delle competenze. Oggi, invece, lo statuto è una fonte deputata esclusivamente a regolare il riparto di queste ultime. Ma anche per questa parte risulta profondamente trasformato: poiché sulla disciplina in esso contenuta reagisce – a quanto si è visto – la clausola di equiparazione (o di maggior favore) di cui all’articolo 10 l. cost. 3/2001.

Di qui, un mosaico piuttosto complesso, risultante dal concorso di fonti diverse: lo statuto speciale, per quanto riguarda la disciplina delle competenze non toccate dalla clausola di equiparazione; il titolo V della Costituzione, le più ampie competenze contemplate dal quale si applicano anche agli enti ad autonomia speciale; le leggi statutarie, per quanto riguarda la forma di governo della Regione (o della Provincia autonoma), e, di nuovo, lo statuto speciale, per ciò che attiene alla disciplina organizzativa non derogata dalla legge statutaria.

È il caso, infine, di rilevare che, per quanto riguarda la Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, la rottura dell’unità sistematica dello statuto presenta un profilo ulteriore. Essa,

---

<sup>18</sup> D’ATENA, *L’autonomia legislativa delle Regioni*, cit., 162 ss.: Id., *La parabola delle autonomie speciali*, cit., 390 ss.

<sup>19</sup> Non può, inoltre, dimenticarsi che, se, con riferimento alla materia elettorale, la legge statutaria fruisce di una competenza più ampia di quella spettante allo statuto ordinario, essa gode, per altri aspetti, di una competenza più ristretta, non essendo abilitata a regolare iniziative legislative diverse da quella popolare né ad occuparsi dei Consigli per le autonomie locali (i quali conseguentemente – come ha chiarito la Corte cost., sent. n. 370/2006 – possono essere introdotti mediante leggi regionali ordinarie, adottate nell’esercizio della competenza ordinamentale sugli enti locali).

infatti, non è destinata ad avvenire in modo unitario, in virtù di leggi statutarie della Regione, ma in modo differenziato, per effetto di interventi delle due Province autonome in cui questa si articola<sup>20</sup>. Le quali trovano nel potere di adottare leggi statutarie suscettibili di derogare allo statuto costituzionale un significativo elemento del processo di progressivo rafforzamento della loro condizione istituzionale. Quel processo, il cui ultimo atto è rappresentato dalla sostituzione dell'unica rappresentanza regionale al Senato della Repubblica con le due rappresentanze provinciali<sup>21</sup>; la quale – tra l'altro – ha avuto l'effetto di risparmiare la collettività regionale dagli effetti depressivi della legge costituzionale sul “taglio delle poltrone”. È, infatti, evidente che, se la novella avesse mantenuto la disciplina originaria, tale comunità sarebbe stata rappresentata unitariamente a livello regionale. E, conseguentemente, avrebbe espresso tre, anziché sei, senatori.

### 3. Le leggi statutarie e la forma di governo

Nell'ambito della competenza rimessa alla legge statutaria, quella indiscutibilmente più rilevante, anche per quanto riguarda la posizione del Consiglio, è la competenza a disciplinare la forma di governo della Regione (o della Provincia autonoma), in termini derogatori rispetto alla disciplina dettata dallo statuto speciale, come modificato dalla l.cost. n. 2/2001<sup>22</sup>.

In relazione a questo profilo va segnalata una vistosa differenza tra le modifiche disposte, da tale legge costituzionale, per la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, da un lato, e quelle adottate per la Sicilia, la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Trento, dall'altro. Queste ultime, ponendosi in linea di assoluta continuità con la soluzione accolta, per le Regioni ad autonomia ordinaria, dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, prevedono che, fino a quando non intervenga una legge statutaria eventualmente derogatoria, trovi applicazione la forma di governo centrata sull'elezione diretta del Presidente regionale<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> La l.cost. n. 2/2001, infatti, non riconosce il potere di adottare le leggi statutarie alla Regione, ma alle due Province autonome. V., infatti, l'art. 47, comma 2, St. T.A.A. nella versione da essa emendata.

<sup>21</sup> Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. b), l.cost. n. 1/2022 ha modificato l'art. 57, terzo comma, Cost.: da un lato, riducendo da sette a tre il numero minimo di senatori da garantire a ciascuna Regione (ad eccezione di Molise e Valle d'Aosta); d'altro lato, aggiungendo al testo la dizione “o Provincia autonoma”. Di conseguenza, il comma, nella sua versione attuale, suona: “Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno”.

<sup>22</sup> La l.cost. n. 2/2001, infatti, ha modificato gli statuti speciali prevedendo che: “In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione” (così, ad es. l'art. 9, comma 2, St. Sic. nella formulazione risultante dall'art. 1, primo comma, lett. f) della predetta l.cost.; analogamente, gli artt. 2, 3, 4, e 5 l.cost. n. 2/2001, che, tuttavia, menzionano espressamente tra gli oggetti rimessi alle leggi statutarie la “forma di governo” della Regione o della Provincia autonoma).

<sup>23</sup> Per effetto della l. cost. n. 2/2001, negli statuti delle entità sub-statali citate sono state inserite due statuizioni, rispettivamente, del seguente tenore (salvo che per le varianti derivanti dalla denominazione della Regione [o Provincia autonoma] e del rispettivo organo legislativo): “Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. / Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento”; “Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal

Invece, per quel che concerne la Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e la Provincia autonoma di Bolzano, la l. cost. n. 2/2001 ha disposto che, se non derogata dalle leggi statutarie, seguiti a ricevere applicazione la forma di governo originariamente contemplata dallo statuto speciale: la forma di governo parlamentare<sup>24</sup>.

Benché tali soluzioni potessero essere ribaltate dalle leggi statutarie, questo non si è storicamente verificato.

Ciò – come è ovvio – è accaduto quando tali atti si sono astenuti dal regolare la forma di governo, limitandosi a dettare la disciplina elettorale<sup>25</sup>. Ma si è verificato anche quando essi sono intervenuti in materia di forma di governo. Anche in questo caso, infatti, la disciplina dettata dagli stessi non ha sovvertito la scelta compiuta dalla legge costituzionale più volte citata<sup>26</sup>.

Ciò non significa che la disciplina regionale o provinciale si sia attenuta pedissequamente al paradigma, di volta in volta, risultante dalla l. cost. 2/2001. Non mancano, infatti, delle innovazioni, che, pur senza alterare le linee portanti della forma di governo, ne hanno offerto una declinazione parzialmente diversa<sup>27</sup>.

Tra tali innovazioni, quelle di maggior rilievo riguardano la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. Esse, infatti, non si sono limitate a mantenere la forma di governo parlamentare che alle stesse si applicava in precedenza, ma, mutuando una soluzione accolta dalla legge fondamentale tedesca del 1949<sup>28</sup> (e già anticipata, nella nostra

---

comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale" (così i commi 1 e 2, art. 1, comma 2, l. cost. n. 2/2001; disposizioni analoghe si trovano negli artt. 3, 4 e 5 della l. cost. n. 2/2001, più volte citata).

<sup>24</sup> Per la Valle d'Aosta, v. l'art. 2, comma 2, l. cost. 2/2001: "Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.". Quanto alla Provincia autonoma di Bolzano, la tecnica usata è diversa. Infatti, lo scostamento dalla forma parlamentare originariamente prevista dallo Statuto speciale è disposto limitatamente alla Provincia autonoma di Trento (così l'art. 4, comma 2, l. cost. n. 2/2001: "Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto").

<sup>25</sup> Come si è verificato in Sardegna, la cui l. statutaria n. 1/2013 contiene esclusivamente la disciplina elettorale..

<sup>26</sup> Infatti, mentre le leggi statutarie della Sicilia (n. 26/2020), della Provincia autonoma di Trento (n. 2/2003) e del Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2007) hanno mantenuto l'elezione diretta del Presidente dell'ente, quelli della Valle d'Aosta (n. 21/2007) e della Provincia autonoma di Bolzano (n. 5/2013 [su cui ROSINI, *Sistema elettorale e forma di governo della Provincia autonoma di Bolzano: le novità della legge statutaria n. 5 del 2013*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2013] e n. 141/2017) hanno conservato la forma di governo parlamentare.

<sup>27</sup> Si pensi al riconoscimento di un effetto immediatamente dismissivo all'approvazione delle mozioni di sfiducia (art. 7, comma 5, l. prov. Tn., n. 2/2003; sulla differenza tra la decadenza automatica e l'obbligo di dimissioni, v. con riferimento allo statuto abruzzese, Corte cost., sent. n. 12/2006), o alla previsione della sfiducia individuale nei confronti degli assessori (art. 7, comma 7, l. prov. Tn., n. 2/2003). Sugli elementi rivolti a rafforzare la posizione della Assemblea regionale siciliana, contenuti nella l. statutaria n. 26/2020: ARMANNO, *La nuova legge statutaria della Regione siciliana. Much ado about nothing?*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2020 (disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>), 1327. Invece, sulle disposizioni ivolte a rafforzare il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, di cui alla l. prov. statutaria n. 14/2017, v. FURLAN, *Il Presidente della Regione 2.0 (tra Costituzione, fonti regionali e prassi)*, Torino 2021, 96.

<sup>28</sup> Art. 67, comma 1, GG.



Assemblea costituente, da una proposta dell'on. Egidio Tosato<sup>29</sup>), hanno introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva, prevedendo che le mozioni di sfiducia debbano essere munite dell'indicazione del Presidente con il quale intendono sostituire quello che sono rivolte a sfiduciare.

Le due discipline previste dalle leggi statutarie valdostana e bolzanina, se sono accomunate dalla previsione che la mozione di sfiducia debba contenere l'indicazione del successore designato alla carica di Presidente e che essa vada approvata a maggioranza assoluta, si differenziano per un aspetto non secondario. Infatti, mentre la normativa della Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, prevedendo che la mozione indichi anche i nominativi dei futuri assessori, dispone che la sua approvazione determini la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato e il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta<sup>30</sup>, quella della Provincia autonoma di Bolzano, stabilendo che la mozione indichi il nome del Presidente designato e il numero (non i nominativi) degli assessori designati, richiede che per la successiva nomina di questi ultimi debba attendersi un'apposita votazione da parte del Consiglio, con le modalità contemplate dall'art. 68, comma 1, della stessa legge provinciale statutaria<sup>31</sup>.

#### **4. Il mantenimento della forma di governo parlamentare da parte della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano: una scelta in controtendenza**

Non è, qui, il caso di soffermarci sulle implicazioni di questa innovazione e sulla sua efficacia razionalizzante, un tema ripreso e diffusamente discusso all'interno del dibattito sulle riforme istituzionali degli ultimi decenni del secolo scorso<sup>32</sup>. Quello che va evidenziato è che le due autonomie speciali, optando per la forma di governo parlamentare, hanno operato in netta controtendenza rispetto alla restante realtà nazionale.

Si tratta di un dato del massimo rilievo.

Per rendersene conto, può richiamarsi il caso del Friuli Venezia Giulia: una Regione, nella quale, il ripristino (non, pertanto – a differenza che in Valle d'Aosta ed a Bolzano –, il mantenimento) della forma di governo parlamentare era stato tentato, nel 2002, sotto la presidenza Illy. Ma questa soluzione, al termine di una vicenda piuttosto tormentata, non ha superato il *referendum* confermativo<sup>33</sup>. Con la conseguenza che – com'è noto – in Friuli-Venezia Giulia permane la forma di governo basata sull'elezione popolare del Presidente.

---

<sup>29</sup> La proposta è stata presentata il 5.9.1947, nella II Sottocommissione. Su essa: GALEOTTI, *Un Governo scelto dal popolo. "Il Governo di legislatura"*, Milano 1984, 15 s.; F. BRUNO, *Egidio Tosato*, in *Nomos*, 3/2017, 4. In generale sulle diverse proposte avanzate in A.C. in materia di forma di governo, oltre a GALEOTTI, *Un Governo scelto dal popolo*, cit., 13 ss.; AMATO, F. BRUNO, *La forma di governo italiana. Dalle idee dei partiti all'Assemblea Costituente*, in *Scritti in onore di E. Tosato*, III, Milano 1984, 5 ss.

<sup>30</sup> Art. 5 l. reg. n. 21/2007. In letteratura: ALBANESE, *La forma di Governo*, in COSTANZO, LOUVIN, TRUCCO (a cura di) *Lineamenti di diritto costituzionale della Valle d'Aosta*, Torino 2020

<sup>31</sup> Art. 71 l. prov. n. 141/2017. Su tale disciplina: FURLAN, *Il Presidente della Regione 2.0 (tra Costituzione, fonti regionali e prassi)*, cit., 95 s. (e, con riferimento alla legge statutaria Bz del 2013, la quale è nella sostanza confermata da quella attualmente vigente: ROSINI, *Sistema elettorale e forma di governo della Provincia autonoma di Bolzano: le novità della legge statutaria n. 5 del 2013*, cit.)

<sup>32</sup> Per una successiva rivisitazione di quel dibattito, v. OLIVETTI, *Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?*, Bologna 2002, cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici.

<sup>33</sup> Per tutti: MORRONE, *Può il Friuli-Venezia Giulia fare "marcia indietro" sulla forma di governo regionale?*, in *www.forumcostituzionale.it*; 2002; BANDINI, *La forma di governo regionale*, in D'ORLANDO, MEZZETTI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia*, cit., 334 s.

Il caso richiama un'antica profezia formulata da Rosanna Tosi per gli statuti ordinari<sup>34</sup>. Mi riferisco all'osservazione che la presenza, nel procedimento di formazione di tali atti, del possibile *referendum* confermativo avrebbe reso puramente teorica la possibilità di abbandonare l'elezione diretta del Presidente regionale. Per l'ovvia ragione che il corpo elettorale preferisce scegliere direttamente il Presidente, anziché scegliere chi lo sceglie<sup>35</sup>.

Ciò si sarebbe potuto verificare anche in Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Bolzano, ma non è accaduto. La soluzione adottata dal Consiglio di Valle e dal Consiglio provinciale è stata, infatti, accettata senza difficoltà dalle rispettive comunità<sup>36</sup>.

Verosimilmente, questo stato di cose affonda le sue radici nella circostanza che tali comunità, entrambe alloglotte, sono tenute insieme da una identità culturale particolarmente forte: quella identità culturale che solo il fattore linguistico può determinare<sup>37</sup>. Una identità, che conferisce al gruppo una particolare coesione, la quale riduce il maggior rischio che la previsione dell'elezione diretta del Presidente ha inteso scongiurare.

Si tratta del rischio che le entità regionali abbiano una consistenza così debole da non resistere alle segreterie nazionali dei partiti, come avveniva nel primo regionalismo. Basti pensare all'effetto domino, che si verificava, quando alla crisi di governo nazionale seguivano, quasi in automatico, parallele crisi delle giunte regionali costruite sulla medesima coalizione politica. Del resto, non è un caso che la scelta della forma di governo centrata sull'elezione del Presidente sia stata adottata in uno dei momenti di maggiore debolezza politica delle Regioni

---

<sup>34</sup> Tosi, *I nuovi statuti delle Regioni ordinarie: procedimento e limiti*, in *Le Regioni*, 2000.

<sup>35</sup> Il che – sia consentito aggiungere di passaggio – offre elementi di riflessione anche in relazione alle ipotesi di riforma costituzionale attualmente sul tappeto con riferimento alla forma di governo nazionale, le quali, al di là delle incertezze e degli elementi ancora confusi, risultano centrate – come noto – sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri.

<sup>36</sup> Per nessuna delle due leggi statutarie è stata presentata richiesta di *referendum* confermativo. È significativo, inoltre, che in Valle d'Aosta il *referendum* propositivo volto ad introdurre l'elezione diretta del Presidente è fallito nel 2007, per mancato raggiungimento del *quorum* strutturale richiesto. Sulla vicenda: LOUVIN, *Referendum propositivo regionale: il bilancio della prima esperienza*, in [https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/R\\_Lo/R\\_Louvin-referendum-propositivo-18\\_12\\_07.pdf](https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/R_Lo/R_Louvin-referendum-propositivo-18_12_07.pdf).

<sup>37</sup> Nella letteratura giuridica più recente: DE VERGOTTINI, *La lingua come fattore identitario: un'introduzione*, Relazione al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Messina, 27-29.10.2022, in *Riv. AIC*, 2023, 102 ss. Sul regionalismo come strumento di tutela delle identità linguistiche minoritarie, di estremo interesse: TONIATTI (a cura di), *La tutela delle minoranze linguistiche*, Trento 2023 (e-book dell'Università di Trento: [ris.unitn.it/retrieve/ea06c4e0-3017-4ece-a933-9c77e1697f71/La%20rappresentanza%20delle%20minoranze%20linguistiche.pdf](https://ris.unitn.it/retrieve/ea06c4e0-3017-4ece-a933-9c77e1697f71/La%20rappresentanza%20delle%20minoranze%20linguistiche.pdf)). Sul ruolo della componente culturale negli Stati federali multinazionali, spec.: GAGNON, *Oltre la "Nazione unificatrice" (in difesa del federalismo multinazionale)*, trad. di F. Torchi, Bologna 2008; MABELLINI, *La "diversità culturale" delle Regioni in Europa: un fattore di dis-integrazione dei territori?*, in *Italian Papers on Federalism*, 1/2018. Sui termini della questione in Italia: BARTOLE (a cura di), *Le Regioni alla ricerca della loro identità culturale e storica*, Milano 1999. Con specifico riferimento: al Regno Unito ed al Belgio: MABELLINI, *Identità culturale e dimensione territoriale delle Regioni in Europa*, Milano 2008, 12 ss.; alle esperienze belga e spagnola, MASTROMARINO, *Il federalismo disaggregativo. Un percorso costituzionale negli Stati multinazionali*, Milano 2010. Infine, per una comparazione tra il caso sardo e quello scozzese: DEMURO, MOLA, RUGGIU, *Identità e autonomia in Sardegna e Scozia*, Rimini 2013. È, appena il caso di rilevare che la lingua, pur essendo il maggior fattore identitario di una comunità sub-statale, non è l'unico, come da anni non si stanca di ricordarci Peter Häberle, che sottolinea il ruolo centrale della radice antropologico-culturale nei processi federativi ed in quelli di regionalizzazione. Cfr., ad es.: HÄBERLE, *Problemi attuali del federalismo tedesco*, in D'ATENA (a cura di), *Federalismo e regionalismo in Europa*, Milano 1994, anche con riferimento al "miracolo" culturale della rinascita dei *Länder* orientali; Id., *Der Regionalismus als werdendes Strukturprinzip des Verfassungsstaates und als europarechtspolitische Maxime*, in *Arch. des öff. Rechts* (118), 1993; Id., *Federalismo e regionalismo come pluralismo territoriale e divisione dei poteri culturali*, in *Italian Papers on Federalism*, 2/2013.

italiane: quando la nascita del primo Governo D'Alema fu resa possibile dallo spostamento di una forza politica dallo schieramento di centro-destra allo schieramento di centro-sinistra. Si tratta del c.d. ribaltone, che è stato puntualmente seguito da paralleli "ribaltini" nei Consigli regionali<sup>38</sup>.

Allora ci si rese conto che, nel momento in cui si divisava di rafforzare molto significativamente le competenze delle Regioni, tali enti non avrebbero potuto seguitare ad essere, in larga misura, diretti dalla Capitale. Onde la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Regione<sup>39</sup>.

Questa soluzione ha indiscutibilmente conseguito il risultato voluto. Dal momento che oggi i Presidenti regionali eletti direttamente dal corpo elettorale presentano una forza e una capacità di tenuta, rispetto a pretese avanzate da Roma, di cui i loro predecessori, in genere, mancavano.

Ma tutto ciò – come noto – ha un costo. Poiché al rafforzamento della figura presidenziale corrisponde l'indebolimento dei Consigli regionali<sup>40</sup>. I quali non trovano un adeguato elemento di bilanciamento nel rapporto fiduciario che lega il Presidente della Giunta al Consiglio, poiché l'introduzione del *simul-simul* ha determinato la pratica atrofizzazione dell'istituto, essendo poco realistico immaginare la vocazione al suicidio (politico, beninteso) dei consiglieri regionali<sup>41</sup>.

Questo, tra l'altro, spiega l'enorme ritardo registratosi nell'adozione degli statuti ordinari, dopo l'entrata in vigore della l.cost. 1/1999, al quale non era estraneo – come all'epoca mi confidò qualche Presidente di Consiglio regionale – la consapevolezza che il mantenimento della forma di governo che la Corte costituzionale qualifica "normale"<sup>42</sup> avrebbe decretato una decisa perdita di ruolo da parte delle assemblee legislative, le quali, in precedenza, costituivano il centro dell'assetto istituzionale della Regione.

Ma la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano non si sono trovate di fronte a questo difficile dilemma. Infatti, la forte coesione delle rispettive comunità trova espressione nella centralità, se non, almeno in alcune fasi, nella posizione egemonica, di partiti locali

---

<sup>38</sup> ... che si verificarono – talora in modo non indolore – in Calabria, Campania, Molise e Sicilia. Sulla vicenda: OLIVETTI, *La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo*, in *federalismi.it*, 2/2009.

<sup>39</sup> Sulla l. cost. n. 1/1999, che consacrò tale scelta, per tutti: v. ancora OLIVETTI, *La legge costituzionale 1 del 1999 dieci anni dopo*, cit., nonché, con riferimento specifico al tema della questione di fiducia: CODUTI, *La questione di fiducia tra statuti regionali e regolamenti consiliari*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2010.

<sup>40</sup> In proposito, v., anche per le considerazioni finali sulla pedagogia dell'esperienza regionale, con riferimento alle ipotesi di riforma nazionale accomunate dall'inflazionato *slogan*: "il Sindaco d'Italia", D'ATENA, *Il Presidente della Regione. Un caso di dissociazione tra potere e responsabilità?*, in *Rass. parl.*, 4/2012 (nonché in Id., *Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?*, Torino 2016, 126 ss.).

<sup>41</sup> Il dato è incontrovertito. Sulla conseguente emarginazione dei Consigli, ci si può limitare a richiamare il *Quaderno 2009* de *Il Filangeri*, dal titolo *Nuove regole per i nuovi Consigli regionali*, con scritti di: LIPPOLIS, *Le prospettive di riforma dei Consigli regionali e l'equilibrio della forma di governo*; RIVOCCHI, *Consigli regionali e raccordi intergovernativi*; CARLI, *La marginalità dei Consigli regionali: qualche suggerimento per evitarla*; CAVALERI, *Ambiguità del ruolo attribuito ai Consigli regionali dai nuovi Statuti ordinari*; PINELLI, *Il ruolo dei Consigli e la legislazione regionale*; VANDELLI, *Nuove regole per i nuovi Consigli regionali: conclusioni*. Più di recente, per un'efficace rassegna degli inconvenienti e dei rischi connessi al principio del *simul-simul*: RUGGERI, *Per un nuovo statuto della Regione siciliana*, in RUGGERI, D'AMICO, L. D'ANDREA, MOSCHELLA (a cura di), *Per un nuovo statuto della Regione siciliana*, Torino 2017, 2 s.

<sup>42</sup> Corte cost., sent. n. 379/2004.

fortemente identitari, come l'*Union valdôtaine* e la *Südtiroler Volkspartei*<sup>43</sup>. Il che rappresenta un'efficace difesa nei confronti di eccessive ingerenze romane. E non rende, quindi, necessario depotenziare, a questo fine, le rispettive assemblee legislative.

---

<sup>43</sup> È questa, verosimilmente, la ragione che ha indotto gli artefici della l.cost. n. 2/2001 a stabilire solo per tali entità sub-statali una deroga alla regola dell'elezione diretta del Presidente, cui andavano decisamente i favori della maggioranza parlamentare. È, peraltro, da dire che, mentre nella Provincia autonoma di Bolzano, il sistema partitico ha assicurato una notevolissima stabilità dei Governi, la Valle d'Aosta ha attraversato fasi di acutissima turbolenza. In argomento v. TARLI BARBIERI, *La crisi politico-istituzionale valdostana nella crisi del regionalismo italiano*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione*, n. 7 della Collana di studi di *Consultaonline*, 2020 (<https://giurcost.org/COLLANA/5.pdf>), 505 ss., nonché, per un confronto con la situazione sussistente nella Provincia autonoma di Bolzano, 517 ss.; LOUVIN, *Referendum propositivo regionale: il bilancio della prima esperienza*, cit.; FURLAN, *Il Presidente della Regione 2.0 (tra Costituzione, fonti regionali e prassi)*, cit., 104 s.